



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 732 DEL 02-08-2018

N. SETTORE 261 DEL 02-08-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tavolini, sedie, pedana e gazebo in Via Col. Bertè, n. 16 Ditta: MONKEY di Scarpaci Sergio.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tavolini, sedie, pedana e gazebo in Via Col. Bertè, n. 16 Ditta: MONKEY di Scarpaci Sergio.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

### **PREMESSO CHE:**

-Con istanza del 15/05/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 27502 ed al protocollo di questo Settore il 21/05/2018 al n. 1971 il Sig. SCARPACI SERGIO nato a Messina il 21/11/1989 e residente in Milazzo Via Col. Bertè, n. 14, cod. fisc. SCRSRG89S21F158V, n.q. di legale rappresentante della ditta " Monkey di Scarpaci Sergio" con sede in Milazzo Via Col. Bertè, n. 16, part. IVA 03311550838, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 228399 del 15/05/2014, esercente l'attività denominata Ristorante "Monkey di SCARPACI SERGIO BAR GELATERIA PUB" nei locali siti nella suddetta Via Col. Bertè, n. 16, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di complessivi mq. 11,25 di suolo pubblico nella suddetta Via Col. Bertè, n. 16, di cui mq. 2,25 (ml. 5,00x1,80) sul marciapiede per il posizionamento di tavolini di piccole dimensioni e sedie e mq. 9,00(ml. 5,00x1,80) sulla carreggiata per il posizionamento di una pedana, tavoli, sedie e l'installazione di un gazebo, per la durata di anni 10;

### **VISTA**

la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

### **VISTI**

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente alle condizioni espresse nella nota prot. n. 41057 del 16/07/2018, comunicando altresì che per quanto attiene il gazebo la ditta ha prodotto in data 05/07/2018 prot. n. 38543 SCIA registrata alla pos. n. 547/2018;

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 38179 del 03/07/2018 con la quale ha altresì comunicato che: " Come previsto dall'art. 69 del vigente Regolamento TOSAP, per le occupazioni permanenti la tassa, se d'importo superiore a € 258,22, può essere corrisposta in 4 rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre dell'anno di riferimento del tributo";

-Il parere reso dal 7° Servizio – Attività Produttive e Suap del 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali con nota prot. n. 37976 del 03/07/2018, con la quale ha comunicato che: " la ditta suddetta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via Col. Bertè, n. 16 giusta SCIA del 05/06/2014 prot. 2014.I01.98057.06965";

- Il parere favorevole dell'Asp Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo prot. n. 917 del 03/07/2018, a condizione che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. Ha inoltre comunicato che: "E' fatto obbligo all'Osa di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza";

-Il parere reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 38363 del 04/07/2018 con la quale ha comunicato che: "per quanto di specifica competenza, in ordine alla viabilità, si esprime parere favorevole all'occupazione di suolo

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

pubblico (marciapiede) per mq. 2,25 (ml. 5,00x0,45) per la collocazione di tavoli piccoli e sedie e l'occupazione di suolo pubblico (carreggiata) per mq. 9,00 (ml. 5,00x1,80) per il posizionamento di una pedana, tavoli, sedie e l'installazione di un gazebo a servizio dell'attività sita in Via Col. Bertè civico 16. Nello specifico, la ditta richiedente, ha presentato nuova istanza rimodulando i mq. da occupare sulla carreggiata, infatti, dalla precedente occupazione autorizzata pari a mq. 7,60 ml (4,00x 1,90), si occuperebbe una nuova superficie pari a mq. 9,00 ml.(5,00x1,80) che avrebbe una larghezza inferiore ad uno stallo di sosta esistente che è pari a ml. 2,00. Pertanto, la nuova occupazione di suolo pubblico, non arreca intralcio alla circolazione veicolare in transito nella stessa Via Col. Bertè nè ai veicoli in manovra in uscita dal passo carrabile antistante detta occupazione. La ditta Scarpaci è già in possesso di autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune di Milazzo con Determina Dirigenziale Ser. Patr. n. 397 del 06/08/2015, per l'occupazione di suolo pubblico (marciapiede-carreggiata)

**In ogni caso la suddetta ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:**

- a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, per una larghezza di mt. 2,00, per la libera circolazione pedonale;
- b) Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura per ml. 2,00;
- c) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
- d) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- e) Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
- f) Che il richiedente si munisca di eventuali altre necessarie autorizzazioni;
- g) Che l'occupazione di suolo pubblico sia resa sempre visibile, soprattutto in ore serali e notturne mediante l'installazione di rifrangenti;
- h) Che il gazebo abbia caratteristiche costruttive tali da consentire dall'esterno la sorvegliabilità del locale".

**VISTI**

la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Marcandrea Lipari;

**VISTO CHE**

-la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione N. 37/074-0124 del 14/05/2018;

-la ditta ha prodotto con nota acquisita al protocollo di questo Ente il 31/07/2018 al n. 43685 i seguenti versamenti:

- versamento di € 139,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/074-0170 del 12/01/2018 quale pagamento rata Tosap anno 2018;

- versamento di € 228,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/074-0171 del 12/01/2018 quale pagamento rata Tosap anno 2018;

-versamento di € 35,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/086 -0310 del 26/07/2018 quale somma integrativa rata Tosap anno 2018;

**VISTO**

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

**VISTI**

gli atti d'ufficio;

**VISTE**

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

- 07.09 1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

**VISTO**

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

**VISTA**

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

**PROPONE**

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta " Monkey di Scarpaci Sergio" con sede in Milazzo Via Col. Bertè, n. 16, part. IVA 03311550838, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 228399 del 15/05/2014, legalmente rappresentata dal Sig. SCARPACI SERGIO nato a Messina il 21/11/1989 e residente in Milazzo Via Col. Bertè, n. 14, cod. fisc. SCRSRG89S21F158V, esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei

locali siti in Via Col. Bertè, n. 16, l'autorizzazione ad occupare una superficie complessiva di mq. 11,25 di suolo pubblico nella suddetta Via Col. Bertè, n. 16, di cui mq. 2,25 (ml. 5,00x1,00) sul marciapiede per il posizionamento di tavolini di piccole dimensioni e sedie e mq. 9,00 (ml. 5,00x1,80) sulla carreggiata per il posizionamento di pedana, tavoli e sedie e l'installazione di un gazebo, per la durata di anni 10 decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell' Ing. Marcandrea Lipari che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- 1. Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo e pedana per la superficie richiesta;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.
9. Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, per una larghezza di mt. 2,00, per la libera circolazione pedonale;
10. Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura per ml. 2,00;
11. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;

12. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
13. Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
14. Che l'occupazione di suolo pubblico sia resa sempre visibile, soprattutto in ore serali e notturne mediante l'installazione di rifrangenti;
15. Che il gazebo abbia caratteristiche costruttive tali da consentire dall'esterno la sorvegliabilità del locale;
16. Che l'area di proprietà comunale in questione, a richiesta dell'Ente proprietario sia restituita e messa nella disponibilità dello stesso Ente richiedente;
17. Che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. E' fatto obbligo all'Osa di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza;
18. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
19. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad ulteriori pagamenti della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
20. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
21. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

#### **D I S P O N E**

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 732 del 02-08-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-08-2018.

N. Reg. Albo: 2280

Milazzo, li 02-08-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)